PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2007/0247(COD)

26.6.2008

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

Relatore per parere: Marian Zlotea

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta è finalizzata a modificare la direttiva quadro[1], la direttiva autorizzazioni[2] e la direttiva accesso[3], presentate dalla Commissione nel novembre del 2007. Il relatore accoglie con favore le proposte del programma "legiferare meglio" nel loro complesso, contenute in un pacchetto a cui viene accordato deciso sostegno in quanto componente essenziale nella promozione di un vero mercato interno europeo nel settore delle telecomunicazioni. Il pacchetto si prefigge l'obiettivo di promuovere gli investimenti e l'innovazione nelle comunicazioni elettroniche a vantaggio dei consumatori, ovvero di fornire sostegno all'ulteriore sviluppo di un quadro normativo in materia di economia digitale che sia adeguato alle esigenze future e incentrato sul mercato, e tragga vantaggio dal completamento del mercato interno, una realtà che il relatore appoggia altresì con convinzione.

Benché plauda alla proposta di istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso alle reti e alle risorse correlate nonché per l'interconnessione e le autorizzazioni delle medesime, il relatore ritiene tuttavia che sia possibile apportare ulteriori miglioramenti in materia.

Gestione dello spettro

È necessario che l'UE si orienti rapidamente verso forme più efficienti di gestione dello spettro improntate all'apertura, alla flessibilità e all'armonizzazione. Si impone un'evidente esigenza di flessibilità nell'utilizzo dello spettro radio abbinata ad una massimizzazione dell'efficienza.

Una *prospettiva "armonizzata" di gestione dello spettro*, che renderebbe uniformi i 27 diversi sistemi nazionali di gestione dello spettro, si rivelerebbe fruttuosa al fine di promuovere l'instaurazione di servizi paneuropei e transfrontalieri. Un unico regime di gestione si traduce in benefici in termini di tecnologia e servizi agli utenti, con vantaggi economici e sociali concreti misurabili ad esempio in volumi di produzione di attrezzature standard che contribuirebbero ad abbattere i prezzi e gli ostacoli all'accesso da parte di nuovi utenti.
In tale contesto occorre prestare debita attenzione alla gestione delle frequenze e all'organizzazione delle reti, in modo tale da evitare quanto più possibile la presenza di interferenze, dato che l'armonizzazione della neutralità tecnologica non rappresenta una soluzione al problema.

L'introduzione da parte della Commissione del principio della *flessibilità nell'assegnazione dello spettro a tecnologie o servizi specifici* riscontra l'approvazione del relatore, in quanto l'autorizzazione ad un utilizzo maggiormente improntato alla flessibilità si risolve in un livello più consistente di innovazione e di vantaggi per i consumatori. Tuttavia, potrà rivelarsi

---

[1] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002)
[2] Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002)
[3] Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (GU L 108 del 24.4.2002)

necessario riservare alcune bande di frequenza ad una singola applicazione all'interno dell'Unione (ad esempio nel caso dei servizi di emergenza); pertanto occorrerà osservare cautela nell'impiego del principio della neutralità tecnologica e dei servizi.
Per tali ragioni sembra preferibile un approccio di tipo graduale rispetto a una riforma rivoluzionaria del settore. È ben vero che la neutralità tecnologica condurrà a sviluppi tecnologici innovativi, a tutto vantaggio degli utenti, ma occorrerebbe integrarla con un sistema di scambi al fine di garantire la concorrenza.

La Commissione aspira ad abbinare al "metodo tradizionale" uno *scambio di frequenze* basato sul mercato, affiancato da uno scambio secondario e da un sistema di aste, in quanto il solo scambio di frequenze non perverrà di per sé necessariamente ad un miglioramento della flessibilità nell'utilizzo dello spettro, pur contribuendo ad un accesso più agevole allo spettro stesso nonché ad un utilizzo più intensivo (e quindi più proficuo) delle frequenze. Pertanto, il relatore appoggia l'istituzione di un meccanismo di scambio dei diritti di utilizzo in tutta l'Unione per le bande di frequenza selezionate nei casi in cui vengono concessi i diritti individuali di utilizzo.

Nuovo coordinamento e poteri normativi

La Commissione propone che alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) venga concessa la facoltà di autorizzare la *separazione funzionale* per gli operatori che godono di una posizione di mercato dominante, nei casi in cui tale provvedimento possa contribuire ad aumentare la concorrenza per i consumatori e a garantire condizioni uniformi per gli operatori. Il relatore appoggia in toto la proposta della Commissione, pur riconoscendo al contempo che tale misura correttiva può non rivelarsi appropriata in ciascuno Stato membro. La separazione funzionale rimane pur sempre un provvedimento esperibile da parte delle ANR laddove queste ne ravvisino l'utilità.

Ai sensi della presente proposta, i poteri della Commissione subiscono un potenziamento: la Commissione si riserva il diritto di porre il proprio veto alle designazioni di posizione dominante segnalate dalle ANR e di emettere raccomandazioni in merito a questioni di qualsiasi natura nonché di formulare decisioni relative alle numerazioni. Il relatore è contrario alle attuali proposte che attribuirebbero alla Commissione tale diritto di veto.

Accesso semplificato

Il quadro normativo attuale prevede già l'imposizione del sistema di autorizzazioni meno oneroso, ovvero il ricorso alle autorizzazioni generali quale approccio favorito. Tuttavia, all'atto pratico, i diritti di utilizzo dello spettro sono assegnati con maggiore frequenza attraverso diritti di utilizzo individuali. Le proposte confermano l'approccio fondato sulle autorizzazioni generali - che viene istituito quale metodo automaticamente impiegabile - e introducono quindi un obbligo di giustificazione nei casi in cui debbano essere rilasciati diritti individuali di utilizzo. Una giustificazione adducibile può richiamarsi all'esigenza di evitare interferenze o di soddisfare obiettivi di interesse generale. La logica sottesa alla presente proposta è di duplice natura: da un lato risponde alla necessità di evitare che le licenze individuali vengano usate in qualità di metodi di assegnazione laddove ciò non si renda necessario, riducendo in tal modo gli ostacoli complessivi che si frappongono all'accesso allo

spettro; dall'altro tiene conto del fatto che il progresso tecnologico consente un utilizzo collettivo sempre maggiore dello spettro.

Il relatore è convinto che la tutela dei consumatori richieda misure rafforzate e per tale motivo propone una serie di emendamenti che rappresentano miglioramenti alle questioni legate alla protezione dei consumatori. Quanto ai compiti e ai poteri in capo alle autorità nazionali di regolamentazione, la proposta definisce ulteriori misure in materia. Il relatore aspira a rafforzare e precisare il ruolo delle autorità in questione al fine di conseguire miglioramenti sul fronte della tutela dei consumatori.
Inoltre, come ha riconosciuto la Commissione, non è ancora stato realizzato un mercato europeo al dettaglio pienamente operativo. Pertanto occorrono ulteriori misure concrete al fine di pervenire alla creazione di un vero mercato interno.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) L'obiettivo del quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche è quello di creare un "ecosistema" sostenibile per le comunicazioni elettroniche, sulla base della domanda e dell'offerta: la prima tramite un mercato di prodotti o servizi realmente competitivo, la seconda grazie a ulteriori sviluppi della società dell'informazione.

Motivazione

Un ambiente sostenibile per la concorrenza e gli investimenti nel settore delle telecomunicazioni dipende sia dalla domanda che dall'offerta. Sebbene la regolamentazione

economica sia, di norma, maggiormente basata sull'offerta, non bisogna trascurare il lato della domanda.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Le reti di nuova generazione offrono un enorme potenziale in termini di vantaggi per le imprese e i consumatori dell'Unione europea. Pertanto, è essenziale evitare che la mancanza di chiarezza normativa ostacoli gli investimenti sostenibili nello sviluppo di tali reti, rafforzando nel contempo la concorrenza e la scelta per i consumatori.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Nella sua comunicazione dal titolo "Colmare il divario nella banda larga", del 20 marzo 2006, la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un divario territoriale in Europa per quanto concerne l'accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Nonostante l'aumento generalizzato della connettività a banda larga, l'accesso in varie regioni è limitato a causa dei costi elevati dovuti alla bassa densità demografica e alle distanze. Gli incentivi commerciali ad investire nell'introduzione della banda larga in queste zone si rivelano spesso insufficienti. L'innovazione tecnologica, per contro, sta riducendo i costi di introduzione. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, il regolamento sulle telecomunicazioni deve essere

coerente con altre misure politiche adottate, quali per esempio la politica sugli aiuti di Stato, i Fondi strutturali o gli obiettivi più ampi di politica industriale.

Motivazione

Il quadro normativo dovrebbe tenere conto altresì della necessità di eliminare i divari regionali nello sviluppo. La particolare importanza dello sviluppo della banda larga dovrebbe essere enfatizzata.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Le disposizioni della presente direttiva riguardanti la gestione dello spettro devono essere coerenti con il lavoro delle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano della gestione dello spettro radio, quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), al fine di garantire un'efficiente gestione e armonizzazione dell'uso dello spettro a livello comunitario e globale.

Motivazione

Per essere efficace, la gestione dello spettro deve essere allineata al più vasto programma di armonizzazione internazionale dell'ITU e della CEPT.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri,

solo il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione a livello comunitario possono garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi della UE possano essere efficacemente difesi a livello mondiale.

Motivazione

Per essere efficace, la gestione dello spettro deve essere allineata al più vasto programma di armonizzazione internazionale dell'ITU e della CEPT.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Occorre inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. Le eccezioni al principio della neutralità dei servizi, che prevedono la fornitura di un servizio specifico potrebbero essere permesse, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita umana, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l'uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione contenuta nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita umana, le eccezioni non devono dare luogo ad un uso esclusivo per determinati servizi, ma piuttosto accordare una priorità per permettere, per quanto possibile, la	(22) Occorre inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. Le eccezioni al principio della neutralità dei servizi, che prevedono la fornitura di un servizio specifico potrebbero essere permesse, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita umana, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l'uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione contenuta nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita umana, le eccezioni non devono dare luogo ad un uso esclusivo per determinati servizi, ma piuttosto accordare una priorità per permettere, per quanto possibile, la

coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda. ***Per permettere al titolare dell'autorizzazione di scegliere liberamente i mezzi più efficienti per il trasporto del contenuto dei servizi forniti per mezzo delle frequenze radio, è opportuno che questo non sia disciplinato dall'autorizzazione all'utilizzo delle frequenze radio***.	coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda.

Motivazione

Come evidenziato nel considerando 5 della direttiva quadro, la separazione tra la regolamentazione della trasmissione e la regolamentazione dei contenuti non deve impedire di tenere conto dei legami esistenti tra questi due elementi, soprattutto al fine di garantire il pluralismo dei media, la diversità culturale e la protezione dei consumatori. Gli Stati membri devono quindi conservare la possibilità di subordinare la concessione dei diritti individuali d'uso agli impegni concernenti la fornitura di contenuti relativi a servizi specifici.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, occorre conferire alla Commissione il potere di assegnare all'Autorità responsabilità specifiche nel campo della numerazione. Inoltre, per permettere ai cittadini degli Stati membri, in particolare agli utenti che viaggiano e a quelli disabili, di raggiungere determinati servizi utilizzando gli stessi numeri riconoscibili a prezzi analoghi in tutti gli Stati membri, è opportuno che i poteri della Commissione di adottare misure tecniche di attuazione riguardino anche, ove necessario, il meccanismo o il principio tariffario applicabile.	(29) Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, occorre conferire alla Commissione il potere di assegnare all'Autorità responsabilità specifiche nel campo della numerazione. Inoltre, per permettere ai cittadini degli Stati membri, in particolare agli utenti che viaggiano e a quelli disabili, di raggiungere determinati servizi utilizzando gli stessi numeri riconoscibili a prezzi analoghi in tutti gli Stati membri, è opportuno che i poteri della Commissione di adottare misure tecniche di attuazione riguardino anche, ove necessario, il meccanismo o il principio tariffario applicabile***, nonché l'istituzione di un numero telefonico europeo unico per garantire un facile accesso a tali servizi***.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre, caso per caso, la condivisione di condotti, piloni e antenne e l'accesso agli edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche.	(31) È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre, caso per caso, la condivisione di condotti, piloni e antenne e l'accesso agli edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche. ***La condivisione dei condotti deve essere estesa a tutta l'infrastruttura pubblica (acqua, reti fognarie, elettricità, gas), attraverso la quale possa essere sviluppata l'infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, al fine di instaurare condizioni uniformi e migliorare le possibilità di sviluppo di un'infrastruttura alternativa***.

Motivazione

I servizi di nuova generazione non viaggeranno sugli attuali fili di rame. Sarà introdotta un'infrastruttura completamente nuova, la cui strozzatura è rappresentata dai condotti materiali attraverso i quali passeranno le connessioni. Un'effettiva condivisione dei condotti – che comprenda quindi non solo i condotti degli operatori storici, ma anche, per esempio, tutte le infrastrutture pubbliche (condotti dell'elettricità, del gas e delle reti fognarie) – consentirà a più di un attore di accedere all'infrastruttura per fornire i propri servizi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Per assicurare la parità di trattamento, è necessario che nessun utilizzatore dello spettro sia esentato dall'obbligo di versare i normali diritti o canoni fissati per l'uso dello spettro radio.	***soppresso***

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare a essere liberi di mantenere o introdurre meccanismi atti a sostituire gli obblighi in materia di diritto d'uso con obblighi di conseguimento di specifici obiettivi d'interesse generale. Tali meccanismi, volti a raggiungere gli obiettivi di pluralismo dei media, sono comunemente applicabili alle frequenze di trasmissione radiotelevisiva terrestre.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche di comunicare con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, occorre che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.	(57) È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche ***e dei servizi di emergenza*** di comunicare ***tra loro e*** con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, occorre che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Occorre inoltre conferire il potere di ***adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati e di adottare misure di attuazione per armonizzare le regole, le procedure e le condizioni per l'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare tali direttive con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Quando, per imperiosi motivi d'urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali per questa procedura, è opportuno che la Commissione possa utilizzare la procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis , paragrafo 6, della decisione di cui sopra.***	(60) In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Occorre inoltre conferire ***alla Commissione, per il tramite della direttiva quadro e della direttiva autorizzazioni,*** il potere di ***armonizzare il trattamento normativo dei servizi paneuropei, quali i servizi di telecomunicazione globali***.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(60 bis) Compete agli Stati membri incoraggiare le parti coinvolte a concludere accordi di cooperazione al fine di promuovere servizi efficienti on line e un grado elevato di fiducia dei consumatori. In particolare, le società che forniscono reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche e altri soggetti interessati devono essere incoraggiati a cooperare al fine di promuovere i contenuti leciti e di proteggere i contenuti on line. Per esempio, tale cooperazione può essere raggiunta su scala più ampia, senza compromettere il quadro normativo, mediante la stesura di codici di condotta negoziati e concordati tra i soggetti interessati. L'introduzione di siffatti codici di condotta è già stata prevista in numerosi strumenti comunitari, quali ad esempio la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)[1], la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[2], e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[3]. Siffatta cooperazione tra soggetti interessati è essenziale per promuovere i contenuti on line, in particolare quelli culturali europei, e per realizzare il potenziale della società dell'informazione.

---

[1] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

[2] ***GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45; rettifica in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.***

[3] ***GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).***

Motivazione

Il considerando sottolinea la necessità di incoraggiare una valida cooperazione tra i soggetti interessati per promuovere i contenuti on line e realizzare il potenziale della società dell'informazione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 1 − paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.	1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali***, anche con riferimento all'accesso per gli utenti finali disabili***; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.

Motivazione

Occorre precisare che gli aspetti delle apparecchiature terminali in questione sono quelli relativi all'accessibilità.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 3 - paragrafo 3 - comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo indipendente, imparziale e trasparente. Le autorità nazionali di regolamentazione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esecuzione quotidiana dei compiti a loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali nazionali hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo indipendente, imparziale e trasparente ***e con tempestività***. Le autorità nazionali di regolamentazione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esecuzione quotidiana dei compiti a loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali nazionali hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Motivazione

Per garantire la concorrenza e l'innovazione nel mercato, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) devono operare con tempestività, ad esempio in relazione alle analisi di mercato.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 4 − paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Gli Stati membri	Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere ***efficacemente*** le sue funzioni. Gli Stati

garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione ***e*** che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.	membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione**,** che vi sia un efficace meccanismo di ricorso ***e che il procedimento dinanzi all'organo di ricorso non si protragga inutilmente***.

Motivazione

L'efficacia e la ragionevole durata sono aspetti fondamentali dei meccanismi di ricorso.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri stabiliscono limiti temporali per l'esame di tali ricorsi.

Motivazione

Attualmente le procedure di ricorso possono rimanere bloccate anche per anni, dopodiché è troppo tardi per affrontare il problema originario. Occorre pertanto fissare un limite temporale.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai	1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai

sensi di tali direttive. Tali imprese sono inoltre tenute a comunicare informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti. Su richiesta, tali imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

sensi di tali direttive. Tali imprese sono inoltre tenute a comunicare informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti. Su richiesta, tali imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni***, garantendo allo stesso tempo la riservatezza commerciale conformemente alla normativa comunitaria e nazionale***.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Procedura per la coerente attuazione delle soluzioni proposte
	1. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione chiede di adottare una misura volta a imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13, degli articoli 13 bis e 13 ter della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dispongono di un periodo di un mese a decorrere dalla data di notifica del

progetto di misura per trasmettere le loro osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione interessata.

2. Se la misura proposta implica l'imposizione, la modifica o la revoca di un obbligo diverso da quelli elencati negli articoli 13 bis e 13 ter della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la Commissione può, entro lo stesso periodo, notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e all'Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) i motivi per cui ritiene che la misura proposta ostacoli il mercato interno, oppure eventuali seri dubbi in merito alla compatibilità della misura proposta con il diritto comunitario. In tal caso, l'adozione della misura proposta è rinviata di altri due mesi a decorrere da tale notifica.

In assenza di tale notifica, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare la misura proposta, tenendo conto di tutte le osservazioni della Commissione o di qualsiasi altra autorità nazionale di regolamentazione.

3. Durante il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, la Commissione, il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata collaborano strettamente all'individuazione della misura più efficace e adeguata per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 8, tenendo in considerazione i pareri degli operatori del mercato e la necessità di garantire pratiche di regolamentazione coerenti.

Durante lo stesso periodo, il BERT può, deliberando a maggioranza semplice, adottare un parere motivato per confermare l'adeguatezza e l'efficacia della misura proposta, o indicare la necessità di una sua modifica, presentando proposte specifiche a tal fine. Il parere viene reso pubblico.

Se il parere del BERT indica che la misura proposta dovrebbe essere

modificata, la Commissione può, tenendo pienamente conto di tale parere, adottare una decisione motivata con la quale impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di modificare la misura proposta, presentando proposte specifiche a tal fine.

Se il parere del BERT conferma l'adeguatezza e l'efficacia della misura proposta, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare la misura proposta tenendo pienamente conto di tutte le raccomandazioni della Commissione e del BERT.

4. Se la misura proposta riguarda l'imposizione, la modifica o la revoca di un obbligo di cui agli articoli 13 bis e 13 ter della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), l'adozione della misura proposta viene rinviata di altri due mesi dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Durante tale periodo di due mesi, la Commissione, il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata collaborano strettamente all'individuazione della misura più efficace e adeguata per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 8, tenendo in considerazione i pareri degli operatori del mercato e la necessità di garantire pratiche di regolamentazione coerenti.

Durante lo stesso periodo, il BERT può, deliberando a maggioranza semplice, emettere un parere motivato per confermare l'adeguatezza e l'efficacia della misura proposta o indicare che essa non deve essere attuata. Il parere viene reso pubblico.

Previa conferma da parte della Commissione e del BERT dell'adeguatezza e dell'efficacia della misura proposta l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare la misura, tenendo pienamente conto di tutte le raccomandazioni della

Commissione e del BERT.

5. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione, della decisione motivata di cui al paragrafo 3, che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di modificare la misura proposta, l'autorità nazionale di regolamentazione deve modificare o ritirare la misura proposta. Se la misura proposta viene modificata, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica a norma dell'articolo 6 e rinvia la misura proposta quale modificata alla Commissione a norma dell'articolo 7.

Motivazione

Si propone una nuova procedura di "coregolamentazione" sulla base di una stretta collaborazione tra la Commissione, il BERT e le autorità nazionali di regolamentazione. Anziché un veto "sanzionatorio" imposto dall'alto, tale procedura prevede un esame tra pari per giungere a una soluzione. Conformemente a tale procedura, per assumere una decisione la Commissione e il BERT devono (deliberando a maggioranza semplice) trovare un accordo sulla necessità di modificare una misura proposta da un'autorità nazionale di regolamentazione. In caso contrario, l'autorità nazionale di regolamentazione deve tenere pienamente conto delle osservazioni della Commissione e del BERT.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando con la Commissione e con l'Autorità al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo collaborano in particolare con la Commissione e l'Autorità per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare	2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando con la Commissione e con l'Autorità ***in modo trasparente*** al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo collaborano in particolare con la Commissione e l'Autorità per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate

nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.	da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),	***soppresso***

Motivazione

Il veto è sostituito dal meccanismo illustrato nell'articolo 6 bis (nuovo).

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione, di una decisione adottata conformemente al paragrafo 5 che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di cui	***soppresso***

all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente a quanto disposto al paragrafo 3.

Motivazione

Il veto sulle soluzioni è sostituito dal meccanismo illustrato nell'articolo 6 bis (nuovo).

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7– paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Ove un progetto di misura sia stato modificato conformemente al paragrafo 6, la Commissione può adottare una decisione che prescrive all'autorità nazionale di regolamentazione di imporre un obbligo specifico ai sensi degli articoli da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) entro un periodo di tempo determinato.	***soppresso***
Così facendo, la Commissione persegue gli stessi obiettivi strategici fissati per le autorità nazionali di regolamentazione nell'articolo 8. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'Autorità presentato a norma dell'articolo 6 del regolamento [……/CE], in particolare nell'elaborare l'obbligo o gli obblighi da imporre.	

Motivazione

Per migliorare la coerenza, senza alterare il delicato equilibrio dei poteri istituzionali né indebolire gli elementi di sussidiarietà del regolamento, la Commissione dovrebbe svolgere il ruolo di arbitro anziché di giudice.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione tutte le misure definitive che rientrano ***nelle condizioni di cui all'articolo*** 7, paragrafo 3***, lettere a) e b)***.	9. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione tutte le misure definitive che rientrano ***nell'articolo*** 7, paragrafo 3.

Motivazione

Il veto sulle soluzioni è sostituito dal meccanismo illustrato nell'articolo 7 bis (nuovo).

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 − paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare per la fornitura di contenuti;	b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, ***tenuto conto delle regole in materia di aiuti di Stato,***in particolare per la fornitura di contenuti;

Motivazione

Il proposto ampliamento dell'obiettivo dell'ANR relativo alla promozione della concorrenza "in particolare per la fornitura di contenuti" deve essere respinto. Il mercato della fornitura di contenuti è già concorrenziale. Di conseguenza, il mercato dei servizi di trasmissione radiotelevisiva è già stato rimosso dall'elenco dei mercati raccomandati per una regolamentazione ex-ante. La ragione dell'introduzione di tale cambiamento continua a non essere chiara. L'aggiunta, peraltro, compromette l'obiettivo di creare condizioni uniformi di concorrenza, se la concorrenza in un settore viene giudicata più importante rispetto a quella di un altro.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Artiolo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
	"c) **incoraggiando** ***e agevolando*** **investimenti efficienti in materia di infrastrutture** ***orientati al mercato*** **e promuovendo l'innovazione;*** *"*

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 − lettera e
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) garantendo la cooperazione delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche con i settori interessati alla protezione e alla promozione di contenuti leciti attraverso le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per	1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per

i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.	i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati***, ed evitino distorsioni della concorrenza***.

Motivazione

Ai fini di una gestione efficace dello spettro radio per i servizi di comunicazione elettronica occorre che le autorità competenti tengano in considerazione gli aspetti della concorrenza in fase di assegnazione e attribuzione delle frequenze radio ed evitino distorsioni della concorrenza. Il testo proposto è coerente con quello del considerando 28 della proposta di direttiva quadro della Commissione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) evitare distorsioni della concorrenza,

Motivazione

Ai fini di una gestione efficace dello spettro radio per i servizi di comunicazione elettronica occorre che le autorità competenti tengano in considerazione gli aspetti della concorrenza in fase di assegnazione e attribuzione delle frequenze radio ed evitino distorsioni della concorrenza. Il testo proposto è coerente con quello del considerando 28 della proposta di direttiva quadro della Commissione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze ***aperte ai*** servizi di comunicazioni elettroniche possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile fornire.	Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze ***disponibili per i*** servizi di comunicazioni elettroniche possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche ***individuati nei loro piani nazionali di attribuzione delle frequenze e nella regolamentazione dell'ITU in materia di radiodiffusione***. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile fornire.

Motivazione

La neutralità del servizio deve essere limitata alle possibilità concesse dalla regolamentazione dell'ITU in materia di radiodiffusione, che stabiliscono quali servizi possono operare congiuntamente all'interno delle varie bande.

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 − paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le limitazioni che impongono la fornitura di un servizio in una banda specifica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, ***oppure, in base alla definizione datane nella legislazione nazionale***	Le limitazioni che impongono la fornitura di un ***particolare*** servizio ***di comunicazione elettronica*** in una banda specifica sono giustificate ***solo*** per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale ***in base alla definizione datane nella legislazione nazionale*** conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale,

conformemente al diritto comunitario, la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media.	evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media ***o la fornitura di servizi di trasmissione radiotelevisiva***.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 − paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una limitazione che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita.	Una limitazione che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio ***di comunicazione elettronica*** in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita ***o di garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale in base alla definizione datane nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario, quale la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media***.

Motivazione

È importante che la definizione delle politiche in materia di cultura e media resti di competenza degli Stati membri e che in tale ambito le tutele giuridiche e la flessibilità a livello nazionale siano garantite.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 − paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle	5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle

limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.	limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4. ***Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura di qualsiasi eccezione.***

Motivazione

È importante che la definizione delle politiche in materia di cultura e media resti di competenza degli Stati membri e che in tale ambito le tutele giuridiche e la flessibilità a livello nazionale siano garantite.

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per un periodo di cinque anni a partire dal ***[1° gennaio 2010]***, gli Stati membri ***assicurano*** che i titolari di diritti d'uso delle radio-frequenze concessi prima di quella data possano presentare all'autorità nazionale di regolamentazione competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.	1. Per un periodo di cinque anni a partire dal ***[data di recepimento]***, gli Stati membri ***possono assicurare*** che i titolari di diritti d'uso delle radio-frequenze concessi prima di quella data possano***, per un periodo di cinque anni,*** presentare all'autorità nazionale di regolamentazione competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Motivazione

Non occorre alcuna revisione dei diritti in scadenza prima della fine del periodo transitorio di cinque anni.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato	2. Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato

concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, ***è possibile presentare una richiesta di riesame esclusivamente per*** la parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo. La parte delle radiofrequenze che non è più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo ***a seguito dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta a una nuova procedura di assegnazione*** conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.	concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, ***compresa l'offerta di servizi di diffusione radiotelevisiva, il diritto di usare*** la parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo ***rimane invariato fino alla sua scadenza***. La parte delle radiofrequenze che non è più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo ***viene inclusa in una nuova procedura di assegnazione*** conformemente ***all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva e*** all'articolo 7, paragrafo 2, della ***direttiva 2002/20/CE (***direttiva autorizzazioni***)***.

Motivazione

Gli operatori devono poter continuare a offrire e sviluppare ulteriormente (per esempio tramite la televisione ad alta definizione) i loro servizi di diffusione radiotelevisiva dopo il passaggio alla tecnologia digitale. Il dividendo digitale che non è utilizzato per la diffusione radiotelevisiva deve essere assegnato ad altri obiettivi conformemente alle nuove norme.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater, ***senza l'assenso preventivo dell'autorità nazionale di regolamentazione***.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater, ***a condizione che il trasferimento o la cessione avvengano conformemente alle procedure nazionali e che il cambiamento non influisca sul servizio fornito nell'ambito di tali bande.***

Motivazione

L'intercambiabilità delle frequenze radio non deve determinare alcuno squilibrio in relazione alla diversità del servizio né dar luogo a speculazioni. Tuttavia, non si possono ignorare le procedure nazionali, poiché la gestione dello spettro compete alle autorità degli Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti dal presente articolo, la Commissione può adottare provvedimenti di attuazione per:	Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ***fatto salvo l'articolo 8 bis,*** ai fini dell'applicazione dei principi sanciti dal presente articolo, la Commissione può adottare provvedimenti ***tecnici*** di attuazione per:
	-a) armonizzare le norme relative alla disponibilità e all'efficienza dell'uso delle radiofrequenze conformemente alla procedura definita nell'allegato II bis;
	-a bis) garantire la fornitura coordinata e tempestiva di informazioni concernenti l'assegnazione, la disponibilità e l'uso delle radiofrequenze conformemente alla procedura definita nell'allegato II bis;
a) ***armonizzare l'individuazione delle*** bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese;	a) ***individuare le*** bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese***, escludendo le radiofrequenze assegnate o programmate dagli Stati membri per i servizi di diffusione radiotelevisiva***;
b) armonizzare le condizioni collegate a tali diritti ***e le condizioni, le procedure,***	b) armonizzare le condizioni connesse a

i limiti, le restrizioni, le revoche e le norme transitorie che si applicano a tali trasferimenti o locazioni;	tali diritti;
c) armonizzare i provvedimenti specifici per garantire condizioni eque di concorrenza nel caso di trasferimento di diritti individuali***;***	c) armonizzare i provvedimenti specifici per garantire condizioni eque di concorrenza nel caso di trasferimento di diritti individuali***.***
d) introdurre un'eccezione al principio della neutralità tecnologica o dei servizi, nonché armonizzare la portata e la natura delle eccezioni a tali principi conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, diverse da quelle miranti a garantire la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media.	
	Tali misure di esecuzione non pregiudicano le misure adottate a livello comunitario o a livello nazionale, conformemente al diritto comunitario, per conseguire obiettivi di interesse generale, e in particolare quelle relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media.
Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ***Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4***. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo, la Commissione può essere assistita ***dall'Autorità conformemente all'articolo 10 del regolamento […/CE]***.	***Le*** misure ***adottate a norma del primo comma, lettere da a) a c)***, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo, la Commissione può essere assistita ***dal Comitato per lo spettro radio***.

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla

decisione sullo spettro radio deve essere accompagnato dall'inclusione nella direttiva di una clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione in materia di spettro radio. Vista la competenza degli Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9, lettera b), il trasferimento o la cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 10 − paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione della numerazione all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la definizione di principi tariffari per numeri o serie di numeri specifici. Le misure di attuazione possono affidare all'Autorità responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse.	Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione della numerazione all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la definizione di principi tariffari per numeri o serie di numeri specifici***, nonché istituire un numero unico europeo che garantisca un facile accesso a tali servizi***. Le misure di attuazione possono affidare all'Autorità responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al paragrafo 1 sono	3. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al paragrafo 1 sono

obiettivi, trasparenti e proporzionati.	obiettivi, trasparenti e proporzionati ***e sono basati su criteri non discriminatori***.

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 − paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Per garantire che le misure adottate a norma del paragrafo 1 siano proporzionate, le autorità nazionali di regolamentazione esaminano la disponibilità di tutti i condotti, compresi quelli degli operatori delle telecomunicazioni, dei fornitori di energia, delle comunità locali e della rete fognaria, in grado di portare le linee di comunicazione nella zona in cui è richiesto l'accesso.

Motivazione

Per promuovere lo sviluppo dell'infrastruttura, l'accesso ai condotti non dovrebbe essere artificialmente limitato ai condotti degli operatori delle telecomunicazioni, ma dovrebbe includere tutti i condotti disponibili. Più elevato è il numero dei condotti disponibili, maggiori sono le possibilità di una concorrenza sostenibile grazie allo sviluppo della rete da parte di terzi.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 − punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis − paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico	Gli Stati membri assicurano***, ove opportuno,*** che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al

comunichino all'autorità nazionale di regolamentazione ogni ***eventuale*** violazione della sicurezza o dell'integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.	pubblico comunichino all'autorità nazionale di regolamentazione ogni ***grave*** violazione della sicurezza o dell'integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 − punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis − paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata informa le autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri e l'Autorità. ***Ove la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale di regolamentazione può informare il pubblico.***	Se del caso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata informa le autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri e l'Autorità.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 − punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis − paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni ***tre mesi*** l'autorità nazionale di regolamentazione trasmette alla Commissione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.	Ogni ***anno*** l'autorità nazionale di regolamentazione trasmette alla Commissione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 − paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione***, tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità presentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento [……/CE],*** può adottare misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica.	La Commissione può ***promuovere la divulgazione e lo scambio di migliori prassi fra le imprese e le competenti autorità nazionali e*** adottare misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica.

Motivazione

La Commissione può svolgere un ruolo positivo nel coordinare e promuovere la condivisione delle migliori prassi, senza dover necessariamente imporre misure vincolanti.

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 − punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis − paragrafo 4 − comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Queste misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.	Queste misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3***, ove le iniziative di autoregolamentazione varate dall'industria non abbiano conseguito un livello adeguato di sicurezza nel mercato interno in uno o più Stati membri***. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, tenendo nel massimo conto il parere dell'Autorità, può emettere una decisione che designa una o più imprese come detentrici di un potere di mercato significativo su quel mercato e impone uno o più obblighi specifici a norma degli articoli da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). Così facendo, la Commissione persegue gli stessi obiettivi strategici fissati all'articolo 8.	***soppresso***

Motivazione

Per migliorare la coerenza, senza alterare il delicato equilibrio dei poteri istituzionali né indebolire gli elementi di sussidiarietà del regolamento, la Commissione dovrebbe svolgere il ruolo di arbitro anziché di giudice.

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) attuazione coerente degli approcci normativi, compreso il trattamento normativo riservato ai nuovi servizi;	a) attuazione coerente degli approcci normativi, compreso il trattamento normativo riservato ai ***servizi paneuropei, come i servizi di telecomunicazioni globali, e ai*** nuovi servizi;

Motivazione

I servizi di telecomunicazioni paneuropei, il cui principale esempio è rappresentato attualmente dai servizi di telecomunicazioni globali (GTS) offerti alle multinazionali con uffici siti in diversi paesi europei, sono uno dei settori in cui la Commissione dovrebbe disporre dei poteri per garantire un approccio normativo armonizzato all'interno della UE.

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 − paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) questioni relative ai consumatori, in particolare l'accessibilità ai servizi e alle apparecchiature di comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili;	(c) questioni relative ai consumatori ***non incluse nella direttiva 2002/22/CE***, in particolare l'accessibilità ai servizi e alle apparecchiature di comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili;

Motivazione

Solo le questioni relative ai consumatori non contemplate dalla direttiva "servizio universale" dovrebbero essere regolamentate sulla base di questo articolo.

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 − paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) la fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti, alla luce del tasso di sviluppo del mercato *e dei vantaggi per i consumatori*, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e accesso coinvolti, *compresa la fattibilità di altre possibilità di accesso a monte*;

Motivazione

La concorrenza tra infrastrutture, sebbene costituisca uno dei principali obiettivi del presente regolamento, deve essere valutata anche in termini di vantaggi per i consumatori. La concorrenza dovrebbe essere promossa il più lontano possibile nella catena del valore.

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prove che l'imposizione di obblighi appropriati tra quelli di cui agli articoli da 9 a 13 per garantire una concorrenza effettiva in seguito a un'analisi coordinata dei mercati rilevanti conformemente alla procedura per l'analisi dei mercati stabilita nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si è rivelata inefficace e continuerebbe a rivelarsi inefficace per conseguire un'effettiva concorrenza ***e*** che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati in alcuni di questi mercati di prodotti.	a) prove che l'imposizione di obblighi appropriati tra quelli di cui agli articoli da 9 a 13 per garantire una concorrenza effettiva in seguito a un'analisi coordinata dei mercati rilevanti conformemente alla procedura per l'analisi dei mercati stabilita nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si è rivelata inefficace e continuerebbe a rivelarsi inefficace per conseguire un'effettiva concorrenza**,** che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati in alcuni di questi mercati di prodotti ***e che la misura in questione sarebbe il modo più efficace ed efficiente per attuare i correttivi volti a colmare tali carenze***.

Motivazione

Poiché la separazione funzionale può rappresentare un mezzo per semplificare l'attuazione per l'Autorità e l'operatore soggetto alla regolamentazione, i regolatori dovrebbero poter utilizzare questa misura in un'ottica di lungimiranza e non solo a seguito di una persistente carenza di attuazione, indice del fatto che le soluzioni si sono rivelate per lungo tempo inefficaci (e che quindi la concorrenza non si è sviluppata). È importante far riferimento alla concorrenza "effettiva", poiché è possibile che la concorrenza tra infrastrutture esista in una certa misura, ma che non sia sufficiente a costituire un vincolo effettivo per l'operatore dominante.

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 2
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – commi 1 bis e ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I servizi di telecomunicazioni globali sono soggetti unicamente a un processo di notifica semplificato con registrazione dell'attività di servizio di comunicazioni elettroniche indicata come "servizi di telecomunicazioni globali".
	I servizi di telecomunicazioni globali sono servizi commerciali gestiti di tipo voce e dati per le multinazionali con sedi in paesi differenti e spesso in continenti diversi. Trattasi di servizi intrinsecamente transfrontalieri e, all'interno dell'Europa, paneuropei.

Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***non subordinano*** l'uso delle radiofrequenze ***alla concessione di diritti individuali d'uso, ma inseriscono le condizioni per l'uso di tali radiofrequenze nell'autorizzazione*** generale, ***salvo i casi in cui la concessione di*** diritti individuali ***sia giustificata*** per:	Gli Stati membri ***facilitano*** l'uso delle radiofrequenze ***nel quadro dell'autorizzazione*** generale***. Gli Stati membri possono concedere*** diritti individuali per:

Motivazione

Le autorizzazioni generali possono costituire una soluzione fattibile a lungo termine, una volta che la tecnologia si sarà sviluppata. Tuttavia, la concessione di diritti individuali dovrebbe continuare a costituire la procedura normale per l'attribuzione dello spettro.

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) conseguire altri obiettivi di interesse generale.	b) conseguire altri obiettivi di interesse generale***, inclusa la fornitura di servizi di trasmissione radiotelevisiva***.

Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni diritto individuale d'uso delle radiofrequenze ***concesso*** per un periodo di dieci anni o più ***che non può*** essere ***trasferito*** o ***ceduto*** da un'impresa a un'altra, *come permesso dall'*articolo 9 ter della direttiva quadro, ***è soggetto, ogni cinque anni e per la prima volta cinque anni dopo la sua concessione, a un riesame alla luce dei*** criteri ***di cui al paragrafo 1***. Se ***i*** criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso ***di non più di cinque anni dalla conclusione del riesame*** oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile.	***Quando i diritti individuali*** d'uso delle radiofrequenze ***sono concessi*** per un periodo di dieci anni o più ***e non possono*** essere ***trasferiti*** o ***ceduti*** da un'impresa a un'altra, *in virtù dell'*articolo 9 ter della direttiva quadro, ***l'autorità nazionale di regolamentazione fa in modo di disporre dei mezzi per verificare che i*** criteri ***per la concessione di tali diritti individuali d'uso continuino ad applicarsi e siano rispettati per la durata della licenza***. Se ***tali*** criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso ***e al decorrere di un termine ragionevole,*** oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile. ***Nell'adottare tale decisione si tiene in debita considerazione la necessità di concedere un periodo adeguato per l'ammortamento degli investimenti.***

Motivazione

Vi sono numerosi nuovi servizi e piattaforme per i quali l'investimento viene recuperato in un arco di tempo superiore a dieci anni o pari almeno a cinque anni. Non è insolito subire delle perdite considerevoli nel primo o nei primi due anni di esercizio. Sarebbe sproporzionato imporre inflessibilmente all'autorità nazionale di regolamentazione di effettuare un riesame

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) armonizzare le procedure per la concessione di autorizzazioni generali o diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;	***soppresso***

Motivazione

La concessione di autorizzazioni generali è un obiettivo a lungo termine e l'armonizzazione non dovrebbe essere prevista in questa fase.

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6 ter ***Procedura di selezione comune per la concessione di diritti*** ***1. Le misure tecniche di attuazione di cui all'articolo 6 bis , paragrafo 1, lettera f), possono stabilire che sia l'Autorità ad avanzare proposte per la selezione della o delle imprese cui concedere diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, conformemente all'articolo 12***	***soppresso***

del regolamento [...].

In tal caso, nel provvedimento si specifica il periodo entro il quale l'Autorità completa la selezione, la procedura, le norme e le condizioni che si applicano alla selezione e le informazioni circa i diritti e i canoni déa imporre ai titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze e/o dei numeri, per assicurare l'uso ottimale delle risorse dello spettro o della numerazione. La procedura di selezione è aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva.

2. Tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità, la Commissione adotta un provvedimento che seleziona l'impresa/le imprese cui sono concessi i diritti individuali d'uso per le radiofrequenze o i numeri. La misura specifica il termine entro il quale tali diritti d'uso sono concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione. Così facendo, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis , paragrafo 2.

Motivazione

Per quanto concerne la concessione di tali diritti, la selezione dovrebbe essere oggetto di specifiche proposte giuridiche in tutta la UE e non dovrebbe avvenire mediante la procedura di comitatologia.

Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Allegato – Parte C – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1. Designazione del servizio per il quale viene usato il numero, compresi tutti i requisiti connessi alla prestazione di detto servizio *e, per evitare dubbi, i*

principi tariffari e i prezzi massimi che possono essere applicati a serie di numeri specifiche al fine di garantire la protezione dei consumatori conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2002/21/CE.

Emendamento 57

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1
Direttiva 2002/20/CE
Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) metodo di determinazione dei contributi per il diritto d'uso delle radiofrequenze;	(d) metodo di determinazione dei contributi per il diritto d'uso delle radiofrequenze***, fatti salvi i meccanismi adottati dagli Stati membri per sostituire l'obbligo del diritto d'uso con l'obbligo di conseguire specifici obiettivi d'interesse generale;***

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare a essere liberi di mantenere o introdurre meccanismi atti a sostituire gli obblighi in materia di diritto d'uso con obblighi di conseguimento di specifici obiettivi d'interesse generale. Tali meccanismi, volti a raggiungere gli obiettivi di pluralismo dei media, sono comunemente applicabili alle frequenze di trasmissione radiotelevisiva terrestre.

PROCEDURA

Titolo	Sulle reti ed i servizi di comunicazione elettronica
Riferimenti	COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 10.12.2007
Relatore per parere Nomina	Marian Zlotea 31.1.2008
Esame in commissione	28.2.2008 26.3.2008 6.5.2008 28.5.2008
Approvazione	16.6.2008
Esito della votazione finale	+ : 33 – : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Giovanna Corda, Jan Cremers, Dragoş Florin David, Manuel Medina Ortega, Rovana Plumb, Anja Weisgerber